



MINISTERO
DELL'INTERNO




Con il Patrocinio di:



Comune di Rimini

In collaborazione con:



“Adeguamento finale delle strutture ricettive turistico alberghiere e relativa gestione della sicurezza antincendio”

Piergiacomo Cancelliere, PhD

Comandante VV.F. di Rimini

 **ECOMONDO**
The green technology expo.

CONVEGNO NAZIONALE

venerdì 10 novembre 2023 ore 14,30

Rimini

Agenda

- Un po' di storia: Il piano di ammissione «straordinario biennale»;
- L'istituto della SCIA parziale;
- La Scia parziale a 6 punti;
- Misure di compensazione del rischio residuo;
- Gli addetti antincendio;
- Occupanti con specifiche necessità
- Strutture ricettive e nuove «tecnologie»
- Conclusioni

Un po' di storia: Il piano di ammissione «straordinario biennale»

D.M. 16 marzo 2012:

- Rivolto alle strutture turistico-alberghiere > 25 posti letto «**che non abbiano completato** l'adeguamento alle disposizioni di prevenzione incendi»;
- Programma dell'adeguamento, a cure dei «titolari», da realizzare entro il **31 dicembre 2013**;
- Stabiliva modalità di ammissione al piano (richiesta esame progetto, o elementi identificativi in caso di progetto approvato) con **il programma** di adeguamento.



Un po' di storia: Il piano di ammissione «straordinario biennale»

D.M. 16 marzo 2012, **art. 5** «accesso la piano **straordinario** di adeguamento»

- In possesso di **misure integrative** di **gestione della sicurezza** «...prevedere un **servizio interno di sicurezza, permanentemente presente** durante l'esercizio e ricompreso nel piano di emergenza, al fine di consentire un tempestivo **intervento di contenimento** e di assistenza all'esodo;
 - Requisiti di sicurezza antincendio del Titolo II DM 9/4/94 e s.m.i. (...: 9, 10, 11.2, 12, con le limitazioni di cui al comma 2 del presente articolo, 13, 14, 15, 17, 20.2, 20.3, con possibilità, per quest'ultimo punto, di prevedere la capacità di deflusso pari a quella indicata al punto 20.1 alle condizioni ivi riportate e, infine, 20.5 limitatamente alla larghezza della scala e della via di esodo ad uso promiscuo...)
-

Un po' di storia: Il piano di ammissione «straordinario biennale»

D.M. 16 marzo 2012, **art. 5** «accesso la piano **straordinario** di adeguamento»

- Se **già dotate** di servizio interno di sicurezza **come «alternativa»** a disposizioni di PI, devono **integrare** tale servizio:
 - a) fino a 100 posti letto: non inferiore ad **una unità**;
 - b) oltre 100 e fino a 300 posti letto: **due unità**, con l'aggiunta di **una ulteriore unità** per ogni incremento della capacità ricettiva di 150 posti letto.
-

L'istituto della SCIA parziale a «quattro punti»

Legge del 27/12/2017 n. 205 - Articolo 1 Comma 1122 – lettera i):

i) le attività ricettive turistico-alberghiere > 25 posti letto **ammesse** al *piano straordinario* di **adeguamento** antincendio (DM 16/3/2012) **completano l'adeguamento** alle disposizioni di prevenzione incendi entro il 30 giugno 2019, previa presentazione, al Comando provinciale dei Vigili del fuoco entro **il 1° dicembre 2018** della SCIA parziale, attestante il rispetto di almeno **quattro** misure:

1. resistenza al fuoco delle strutture;
2. reazione al fuoco dei materiali;
3. compartimentazioni;
4. corridoi;
5. scale;
6. ascensori e montacarichi;
7. impianti idrici antincendio;
8. vie d'uscita ad uso esclusivo, con esclusione dei punti ove è prevista la reazione al fuoco dei materiali;
9. vie d'uscita ad uso promiscuo, con esclusione dei punti ove è prevista la reazione al fuoco dei materiali;
10. locali adibiti a deposito

La SCIA parziale a «6 punti»

Le diverse proroghe, l'emergenza COVID, hanno comportato la proroga della SCIA a 4 punti sino al **31/12/2022**.

La legge 29 dicembre 2022 n. 198, coordinata con la legge di conversione **24 febbraio 2023**, n. 14 recante "Disposizioni urgenti in materia di termini legislativi" all'art. 12 bis tratta gli adeguamenti per la "prevenzione degli incendi nelle strutture turistico-ricettive":

- riapre la possibilità di adeguare **«TUTTE»** le attività «ammesse al piano straordinario» di adeguarsi entro il **31/12/2024**;
- presentando, entro il **30/06/2023**, una SCIA parziale a 6 punti;

...Ma **NON degrada la sicurezza antincendio** delle strutture turistico-ricettiva perché **«pretende»** **misure compensative** tecnico gestionali durante **«l'adeguamento»!**

La SCIA parziale a «6 punti»

La nota del 6 marzo 2023 del Comando di Rimini (nota n.3263 06/03/2023), infatti, chiarisce che:

... l'adeguamento dei requisiti di sicurezza antincendio **è subordinato in maniera rilevante**, alla predisposizione di **misure compensative** tecnico gestionali a **carico del titolare dell'attività** volte a **compensare il rischio residuo** dovuto alla mancata applicazione completa delle norme di prevenzione incendi...



Misure di compensazione del rischio «residuo»

La nota del 6 marzo 2023 del Comando di Rimini (nota n.3263 06/03/2023)

- a) **pianificare ed attuare** in accordo alle previsioni dell'allegato I del D.M. 01/09/2021 (cosiddetto Decreto Controlli) **l'attività di sorveglianza** volta ad accertare visivamente la permanenza delle normali condizioni operative, della facile accessibilità e dell'assenza di danni materiali sui dispositivi di apertura delle porte poste lungo le vie di esodo e sulla completa e sicura fruibilità dei percorsi di esodo e delle uscite di emergenza, su estintori e altri sistemi di spegnimento, apparecchi di illuminazione e impianto di diffusione sonora o impianto di allarme;
- b) **applicare** le misure previste dall'articolo 5 del decreto del Ministro dell'interno 16 marzo 2012 (**servizio integrativo per la gestione della sicurezza antincendio**);
- c) provvedere all'integrazione dell'**informazione dei lavoratori** sui rischi specifici derivanti **dal mancato adeguamento antincendio** dell'attività;
- d) **integrare il piano di emergenza** con le misure specifiche derivanti dall'analisi del rischio residuo connesso alla mancata attuazione delle misure di sicurezza e dalla presenza di cantieri all'interno delle attività;
- e) **assicurare** al personale incaricato dell'attuazione delle misure di prevenzione incendi, lotta antincendio e gestione del piano di emergenza **la frequenza del corso almeno di tipo 2-FOR** di cui all'allegato III al D.M. 02/09/2021.


Misure di compensazione del rischio «residuo»

La nota del 6 marzo 2023 del Comando di Rimini (nota n.3263 06/03/2023)


- all'atto di presentazione della SCIA parziale deve essere prodotta **una dichiarazione sostitutiva di atto notorio**, osservando le modalità dell'art. 38 del D.P.R. n. 445/2000, ove si attesti che:

- ... **“nelle more dell'adeguamento** antincendio della propria struttura turistico ricettiva” il **titolare abbia provveduto** agli adempimenti previsti **nelle lettere da a) ad e)**;
- nel ***fascicolo antincendio deve essere raccolta*** la documentazione predisposta per dare evidenza dell'effettiva attuazione delle misure compensative di sicurezza antincendio delle lettere da a) ad e)
- Questa documentazione ***deve essere esibita*** in caso di eventuali controlli degli organi ispettivi competenti.

Qualche numero: la situazione del Comando VV.F. di Rimini



Qualche numero: la situazione del Comando VV.F. di Rimini



Gli addetti antincendio

Svolgono un **ruolo determinante** nella Gestione della Sicurezza antincendio (**GSA**) delle strutture ricettive: rappresentano «**l'asset principale**» a disposizione del **titolare dell'attività** per la predisposizione e attuazione delle «**misure compensative**».

...ci siamo accorti della **novità «culturale»** che il DM 2 settembre 2021 ha introdotto in relazione alle «conoscenze» «competenze» e «**abilità**» degli **addetti antincendio?**



Gli addetti antincendio

Nel DM 2 settembre 2021 per gli addetti antincendio **si introducono i livelli** che corrispondono alle conoscenze dei principi di sicurezza antincendio ed alle abilità in termini di capacità di operativa dei presidi antincendio manuali:

- **Livello 1**, conoscenze di **base** di sicurezza antincendi e operatività del presidio per il **principio di incendio** (estintore)
- **Livello 2**, conoscenza **ordinaria** di sicurezza antincendio e operatività dei presidi manuali per principi di incendio (estintori) e per il **controllo dell'incendio** (naspi, idranti sopra e sottosuolo);
- **Livello 3**, conoscenza **approfondita** di sicurezza antincendio, operatività dei presidi manuali per principi di incendio (estintori), operatività dei presidi per il controllo dell'incendio (naspi, idranti sopra e sottosuolo) e **conoscenza dei DPI antincendio** (maschere filtro, autorespiratori, ...);

Requisiti antincendio ed inclusività delle strutture ricettiva

La mancanza di alcuni requisiti antincendio previsti dall'adeguamento antincendio (ad. es. compartimentazione, spazi calmi,...) **potrebbe incidere** sulla risposta in emergenza delle persone con le **specifiche necessità**.

Il DM 2 settembre 2021 **ha ribadito l'obbligo** da parte del datore di lavoro di **predisporre misure** tecniche e **gestionali** per garantire la sicurezza in caso di emergenze (incendio, terremoto, alluvione, ...) agli **OCCUPANTI** con specifiche necessità.



Strutture ricettive e nuove tecnologie

Ma nel mio albergo:

- posso **aumentare la prestazione energetica** attraverso l'installazione di chiusure d'ambito (**facciate, coperture, ...**) ?
- posso migliorare l'efficienza energetica attraverso l'installazione **di impianti fotovoltaici**?
- ...e in caso di impianto fotovoltaici posso installare **sistemi statici di accumulo di energia con batterie al litio (ESS)**?
- posso ricoverare **autovetture elettriche** e installare anche **colonnine di ricarica** a servizio dei clienti green?

Strutture ricettive e nuove tecnologie

La risposta è **sì!!!**


Tutte queste modifiche possono essere fatte nella consapevolezza che **rappresentano un aggravio** delle pre-esistenti condizioni di sicurezza antincendio:

- è necessario progettare una **mitigazione dell'aggravio di rischio** approntando le misure tecniche e gestionali;
- **posso utilizzare** le circolari sulle facciate, la RTV 13, la circolare sulle colonnine di ricarica, lo studio dei vigili del fuoco sulla sicurezza delle batterie al litio,e tutte le altre **norme tecniche e best practice** per le tecnologie emergenti!



Strutture ricettive e nuove tecnologie

La risposta è **sì!!!**


IEC 62932-2-2: 2020 International Standard-flow battery energy systems for stationary applications-part 2-2 Safety requirements. Published February 18, 2020.



IEEE Guide for the Characterization and Evaluation of Lithium-Based Batteries in Stationary Applications



Sprinkler Pro Guidance for Lithium-Ion Based Energy Storage Systems



RISCHI CONNESSI CON LO STOCCAGGIO DI SISTEMI DI ACCUMULO LITIO-IONE

Strutture ricettive e nuove tecnologie: Il Codice di PI

Il **Codice di Prevenzione Incendi** (DM 3 agosto 2015) è già pronto ad affrontare le nuove sfide insite nella **transizione energetica** degli edifici e delle attività.

Come indicato al capitolo G.2.6.1, il progettista impiega uno dei metodi di regola d'arte per la **valutazione del rischio incendio** in relazione alla complessità dell'attività trattata. In questo modo rimanda a norme di sicurezza tecnica anche relative alle tecnologie legate alla transizione energetica (Facciate, Fotovoltaico, sistemi di stoccaggio con batterie, ...).

La flessibilità del Codice consente al progettista di ricorrere a norme internazionali, europee e nazionali, documenti tecnici riconosciuti, soluzioni con prodotti o tecnologie innovative, prove sperimentali e valutazioni ad-hoc tramite **applicazioni dei metodi dell'ingegneria della sicurezza antincendio**.

Conclusioni

Le previsioni del piano di adeguamento delle strutture ricettive sono state sviluppate con l'obiettivo primario di garantire il **medesimo livello di sicurezza**;

Il ruolo fondamentale è ricoperto dalle **misure compensative tecnico gestionali** per compensare il rischio residuo dovuto alla mancata applicazione completa delle norme di prevenzione incendi;

Gli **addetti antincendio** sono gli attori principali nella GSA, formati in funzione della complessità dell'attività e delle misure compensative gestionali previste;

Conclusioni

Le migliorie della **transizione energetica** possono essere realizzate nelle strutture alberghiere purché sia valutato il rischio rappresentato da tali tecnologie e sia opportunamente mitigato al fine di raggiungere gli **obiettivi di sicurezza** previsti;

La **metodologia di progettazione del codice** è pronta a rendere «green» le strutture ricettive mantenendo **un livello** di sicurezza antincendi **adeguato**.



Con il Patrocinio di:

In collaborazione con:



**Grazie per
l'attenzione**



Piergiacomo Cancelliere, Ph.D.
E-mail piergiacomo.cancelliere@vigilfuoco.it



CONVEGNO NAZIONALE

venerdì 10 novembre 2023 ore 14,30

Rimini